

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE: ANALISI E APPLICABILITA' DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE COSTO NETTO PER GLI ANNI 2011 E 2012.**

La scrivente Confederazione partecipa alla Consultazione pubblica in oggetto in quanto rappresenta imprese di spedizione internazionale, di logistica, di autotrasporto, nonché corrieri nazionali ed internazionali, che in virtù della vigente legislazione sui servizi postali (D.Lgvo n.261/2009) sono obbligate ad essere munite di un'*autorizzazione generale*.

La generica definizione di "pacco postale" vigente in Italia, ricomprendente di fatto qualsiasi invio di merce da 2 a 30 chilogrammi, ha fatto sì che le imprese di trasporto merci si muniscano di autorizzazione generale, anche solo in via cautelativa al fine di evitare eventuali sanzioni da parte delle Autorità postali.

Nella discussione parlamentare sul decreto legislativo n.58/2011 di recepimento della Direttiva comunitaria 6/2006 Confetra, audita dalle competenti Commissioni di Camera e Senato (v. Allegato 1), evidenziò l'iniquinà e la violazione della disciplina comunitaria laddove la normativa italiana di fatto equipara la regolamentazione dei soggetti operanti in regime di autorizzazione generale a quella dei soggetti operanti in regime di licenza individuale che eseguono servizi rientranti nel Servizio Universale. In particolare sul tema della contribuzione al Fondo di Compensazione, il Parlamento impose al Governo di precisare che l'obbligo di contribuzione per i titolari di autorizzazione generale fosse previsto solo in relazione agli introiti lordi per "servizi sostitutivi di quelli compresi nel Servizio Universale" (v. Allegato 2).

Quella precisazione è servita ad escludere dall'obbligo di contribuzione le imprese titolari di autorizzazione generale che non sono in diretta competizione col fornitore del Servizio Universale, come le imprese rappresentate dalla Confetra.

In particolare le imprese di trasporto, spedizione e logistica forniscono preminentemente servizi B2B rispondenti a logiche commerciali che nulla hanno a che fare con i servizi postali rientranti nel Servizio Universale e che si caratterizzano per la personalizzazione e l'individualità del servizio offerto, non avendo obbligo né interesse a fornire servizi standard uniformi come viceversa si richiede per i servizi postali rientranti nel Servizio Universale.

A conferma di ciò si tenga presente che le imprese in questione – compresi i corrieri nazionali ed internazionali – non hanno nessuna evidenza nei propri bilanci d'esercizio degli "introiti relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel Servizio Universale", non essendo mai la loro offerta commerciale caratterizzata da servizi postali rientranti nel Servizio Universale.

Anche la classificazione Istat che caratterizza le imprese in questione è diversa da quella che riguarda i fornitori di servizi postali.

Riguardo in particolare ai corrieri, i servizi a valore aggiunto forniti dagli stessi non possono essere intercambiabili/sostitutivi di quelli compresi nel Servizio Universale, caratterizzandosi per l'affidabilità, la personalizzazione, l'efficienza e l'autonomia commerciale, tutti concetti estranei alle caratteristiche del Servizio Universale.

In conclusione la scrivente Confederazione non condivide le valutazioni dell'Autorità in merito al meccanismo di ripartizione del costo netto del Servizio Universale, laddove la stessa tenda a individuare tra i servizi offerti dalle imprese titolari di autorizzazione generale anche un set di servizi sostitutivi di quelli rientranti nel Servizio Universale.



IL PRESIDENTE

Nereo Marcucci

Nulla Osta alla pubblicazione